

Studi di settore 2011

PERIODO D'IMPOSTA 2010

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

VK04U

69.10.10 Attività degli studi legali

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore VK04U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2010 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività degli studi legali" – 69.10.10**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti: ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore VK04U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.

Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.

Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE

Le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:

- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002, l'anno da indicare nel modello è il $2001 = (2000 + 2002) / 2$.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2010 e nuovamente iniziata il 17 luglio 2010;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2010, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2009 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2010). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2011 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2010 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2011).
 - il **codice 3**, se l'attività, iniziata nel corso del periodo d'imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.
 - il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato,

ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2010; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2010 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 20 novembre 2010.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 13 febbraio 2010 ed il 13 novembre 2010 il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero giornate retribuite", è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 e/o UNIEMENS;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", e/o UNIEMENS;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 e/o UNIEMENS;
 - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività per il contribuente;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel ca-

so di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da tre associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestate nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;

- in corrispondenza di "**progressivo unità locale**", il numero progressivo di ciascuna delle unità locali di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 - avvocato e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
 - dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, qualora risultino comprese negli importi indicati nei righe B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G07 del quadro G degli Elementi contabili. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta non devono essere indicate in nessuno dei predetti righe;

- nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati;

– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Modalità organizzativa

– nei **rigli** da **D01** a **D05**, barrando la relativa casella, indicare la modalità organizzativa del professionista interessato dalla compilazione del modello;

Si precisa che:

- per "studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
- per "attività svolta per/presso altri studi legali", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi legali, cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;
- qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, nel **rigo D05**, va indicato il **codice 1**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito della stessa disciplina, ovvero il **codice 2**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito di discipline diverse.

Tipologia dell'attività e ambito specialistico d'intervento

In questa sezione del quadro (rigli da D06 a D20) sono richieste informazioni riguardanti le varie tipologie di prestazioni che il professionista ha erogato nel corso dell'anno o in anni precedenti anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel medesimo anno 2010. Alcune tipologie di prestazioni sono state distinte in "Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito" (rigli da D06 a D09) e "Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori" (rigli da D10 a D12). Tra le prestazioni da indicare nei rigli da D06 a D12, sono escluse quelle relative all'attività di semplice domiciliazione che devono essere indicate nel rigo D18.

In particolare, indicare:

– nei **rigli** da **D06** a **D20**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella

prima colonna, il numero degli incarichi svolti nel 2010 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2010; nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Si precisa che:

- nel **rigo D16**, nella **prima colonna**, va indicato il numero degli studi professionali con i quali si collabora stabilmente e, nella **seconda colonna**, in percentuale, l'ammontare totale dei compensi derivanti da tali collaborazioni. In tale rigo vanno ricomprese le situazioni in cui i compensi relativi alle prestazioni effettuate non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista con il quale si collabora (mediante una o più fatture annuali) e non è, quindi, possibile distinguere le singole prestazioni professionali, come dettagliate negli altri rigli della presente sezione;
- nel **rigo D17**, nella **prima colonna**, il numero degli enti presso i quali sono svolte funzioni amministrative o direttive nell'esercizio della professione e, nella **seconda colonna**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno per tali incarichi;
- nei **rigli D18** e **D19**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, va indicato, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni svolte nel 2010 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2010, e, nella **seconda colonna**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno per tali prestazioni. In particolare, nei predetti rigli, tali informazioni riguardano alcune prestazioni di piccola entità non rientranti in incarichi più complessi, fatturate separatamente, fornite in relazione, rispettivamente, alle attività di semplice domiciliazione effettuate dal contribuente per conto di un altro professionista e alle attività di stesura di lettere di diffida.

Ai fini della corretta compilazione dei rigli da D06 a D20, si precisa inoltre che per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente in relazione, ad esempio, a un grado di giudizio, a una procedura giudiziale o stragiudiziale, a una consulenza o altro, per la quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o di saldo. Se per uno stesso incarico sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.

Se per lo stesso cliente sono state effettuate prestazioni relative ad incarichi diversi (ad es. un contratto di locazione, una causa di separazione legale ed una richiesta di risarcimento danni per incidente stradale), per ciascuno dei quali il professionista ha ricevuto uno o più acconti, il numero degli incarichi da ri-

portare nella prima colonna è pari alla somma degli incarichi stessi per i quali ha ricevuto gli acconti (nell'esempio precedente è pari a tre). Se, invece, ha ricevuto compensi o acconti solo per uno dei suddetti incarichi, il numero da indicare sarà pari ad uno.

Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i rigli del quadro D corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.

1) -Es. Un avvocato emette una parcella ad un suo cliente contenente le seguenti voci:

- per una causa condominiale presso la giurisdizione di primo grado: euro 1.500;
- per una causa penale presso la Suprema Corte di Cassazione: tre acconti da euro 500 ciascuno;
- per una causa di licenziamento dal posto di lavoro presso la giurisdizione di primo grado: un saldo di euro 2.000.

Ipotizzando che siano gli unici incarichi per i quali ha ricevuto compensi, per un totale complessivo di euro 5.000, il professionista indicherà:

- nel rigo D06 (diritto civile), nella prima colonna, il numero 2, e, nella seconda colonna, la percentuale del 70%(relativa alla somma di un acconto di 1.500 euro e un saldo di 2.000 euro, per un totale di euro 1.500);
- nel rigo D11 (diritto penale), nella prima colonna, il numero 1, e, nella seconda colonna, la percentuale del 30% (relativa alla somma dei tre acconti per un totale di euro 1.500);

Aree specialistiche

– nei **rigli** da **D21** a **D27**, per ogni area specialistica individuata, indicare la percentuale dei compensi percepiti, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Ulteriori informazioni

– nel **rigo D28**, va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2010 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2010. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigli deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei rigli da D06 a D20;

– nei **rigli** da **D29** a **D35**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo D28, vanno indicate, in particolare:

- nel rigo D29, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e non ancora ultimati nel corso del 2010 e, nella **seconda**

- colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
- nel rigo D30, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2010 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
 - nel rigo D31, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2010 e non ancora completati e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
 - nel rigo D32, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nell'anno 2009 e completati nel corso del 2010 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
 - nel rigo D33, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nell'anno 2008 e completati nel corso del 2010 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
 - nel rigo D34, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nell'anno 2007 e completati nel corso del 2010 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;
 - nel rigo D35, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nell'anno 2006 e precedenti e completati nel corso del 2010e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;

Tipologia della clientela

- nei **rigi** da **D36** a **D46**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno.
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

- nel **rigo D47**, barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni

- professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 10;
- nel **rigo D48**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi specifici

- nel **rigo D49**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D50**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei rigi D49 e D50 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei rigi D49 e D50, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.

Attività svolta in ambito societario e/o nell'ambito di un'associazione professionale

La presente sezione deve essere compilata solo da parte dei contribuenti che, oltre all'attività professionale svolta individualmente, sono anche soci di una società di cui alla legge 96/2001 e/o partecipanti ad un'associazione tra professionisti.

- nel **rigo D51**, vanno indicate le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività svolta in ambito societario e/o nell'ambito di un'associazione professionale;
- nel **rigo D52**, va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno in ambito societario e/o nell'ambito di un'associazione professionale.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni

di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2011, finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
- Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
- nel **rigo G02**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G01, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei compensi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo

esemplificativo, vanno indicati in questo rigo:

- a) gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
 - b) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
 - c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, comma 1-*quater*, del TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera *g*-*ter*, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;
- nel **rigo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-*ter*, del TUIR, le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
 - nel **rigo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
 - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
 - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
- Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computa-

ta nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

- nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle sole spese sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi;
 - nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
 - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.
- Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righe G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
 - le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.
- Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;
- nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:
 - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
 - i consumi di energia elettrica;
 - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
- Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che, se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.
- Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera *gg*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
 - il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veico-

lo, utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese" vanno incluse nel rigo G09;

– nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;

– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che ai fini del raggiungimento del predetto limite di deducibilità, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza concorrono nella misura del 75%. Si precisa, inoltre, che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle seguenti spese:

– le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale;

– il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale;

– per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione

elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;

– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

– nel **rigo G10**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

– nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR, nonché la quota di ammortamento del costo di acquisto dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

– nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso

promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

– nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei righi precedenti.

In tale rigo devono essere indicati anche:

- gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
- le spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.

Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;

- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);

– nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi del quadro RE del modello Unico 2011.

– nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria;
- nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente:

- cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1° settembre (212 giorni di attività);
 - acquista un bene in data 1° dicembre dal costo storico di 1200 euro;
- dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 * (31/212) = 175$ euro.

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di rapportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2010 che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, art. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

- nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Ulteriori elementi contabili

Altre componenti negative

- nel **rigo G20**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a beni immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione;
- nel **rigo G21**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività;

Beni strumentali mobili

- nel **rigo G22**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo G11) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. In particolare, i contribuenti che non risultano congrui possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso di alcune variabili ai fini della determinazione dei ricavi stimati.

ATTENZIONE

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, si raccomanda la compilazione dei rigi da X01 a X02 del presente quadro.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, la percentuale dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi iniziati e completati in tale annualità;
- nel **rigo X02**, la percentuale dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti, relativamente agli incarichi diversi da quelli di cui al rigo precedente.

Si precisa che la somma delle percentuali indicate nei rigi X01 e X02, ove compilati, deve risultare pari a 100;

- nel **rigo X03**, barrando la corrispondente casella, se il contribuente si trova in una delle seguenti condizioni:
 - esercita l'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile;
 - redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002;
 - esercita l'attività di consorzio di garanzia collettiva fidi - codice attività 64.92.01;
 - esercita l'attività di Bancoposta - codice attività 66.19.40;
- nel **rigo X04**, barrando la relativa casella, se il contribuente nel periodo d'imposta 2009 applicava il regime dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24/12/2007.

8. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI.

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. Nella prima sezione del quadro (nei rigi da Z01 a Z15) sono richieste informazioni riguardanti le varie tipologie di prestazioni erogate dal professionista. Come nel quadro D - Elementi specifici dell'attività - alcune tipologie di prestazioni sono state distinte in "Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito" (rigi da Z01 a Z05) e "Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori" (rigi da Z06 a Z07). Tra le prestazioni da indicare nei rigi da Z01 a Z07, sono escluse quelle relative all'attività di semplice domiciliazione che devono essere indicate nel rigo Z15. In particolare, indicare:

Tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento.

- nei **rigi da Z01 a Z15**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
 - nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2010 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2010;
 - nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
 - nella **terza colonna**, il numero dei soli incarichi per i quali nell'anno 2010 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali);
 - nella **quarta colonna**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella terza colonna, in rappor-

to ai compensi complessivamente percepiti nel 2010;

Al fine di individuare con maggiore precisione la percentuale dei compensi derivanti dalla specifica tipologia di incarico, la compilazione dei campi relativi alla seconda e quarta colonna va effettuata inserendo anche le frazioni decimali di seguito alla virgola, arrotondate al centesimo di euro.

L'arrotondamento deve essere effettuato prendendo in considerazione la terza cifra decimale; se questa è compresa tra 0 e 4 l'arrotondamento si esegue per difetto, se invece è compresa tra 5 e 9 l'arrotondamento va effettuato per eccesso.

Con riferimento ai rigi da Z01 a Z03 e da Z08 a Z10, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni e la percentuale dei compensi derivanti dai predetti incarichi, devono essere indicati per ciascuna fascia di valore individuata.

Si precisa inoltre che, ai fini della corretta compilazione dei rigi da Z01 a Z15 occorre fare riferimento alle precisazioni fornite ai fini della compilazione dei rigi da D06 a D20;

Ripartizione dei compensi per disciplina professionale

La presente sezione deve essere compilata solo da parte delle associazioni interdisciplinari tra professionisti i cui compensi derivano dalle diverse attività professionali svolte nell'ambito associativo.

In particolare, nei **rigi da Z16 a Z22**, vanno indicati, consultando la Tabella di codifica Associazioni Multidisciplinari, nella **prima colonna**, i codici corrispondenti alle attività esercitate e, nella **seconda colonna**, per ognuno di essi, la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse discipline professionali svolte nell'ambito associativo, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Ad esempio, nel caso di un'associazione tra professionisti formata da un avvocato (al quale è riconducibile il 60% dei compensi dello studio associato) e da un commercialista (al quale è riconducibile il restante 40%) la sezione dovrà essere compilata indicando:

nel rigo Z16, nella prima colonna, il Codice 04, e nella seconda colonna, la percentuale del 60%;

nel rigo Z17, nella prima colonna, il Codice 05, e nella seconda colonna, la percentuale del 40%.

Elementi specifici

Nel rigo **Z23** va indicato l'ammontare delle spese specificatamente sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale resi obbligatori nell'ambito dei programmi per la formazione professionale continua.

TABELLA DI CODIFICA ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI		
AREA	Codice di decodifica	Codice Ateco
Area giuridica	01	69.10.20 Attività degli studi notarili
	04	69.10.10 Attività degli studi legali
Area Economico - Amministrativa	05	69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
		69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
		69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
06	69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	
Area Tecnica	02	71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
	03	71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
	08	74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
		74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
	17	74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
	18	71.11.00 Attività degli studi di architettura
	23	71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	24	74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
	25	74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
	29	71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
		72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
	30	71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
		74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
		74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca		
Area Medico-Sanitaria e Odontoiatrica	10	86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale
		86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
		86.22.03 Attività dei centri di radioterapia
		86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura
		86.22.06 Centri di medicina estetica
		86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
		86.90.11 Laboratori radiografici
	19	86.90.21 Fisioterapia
		86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca
	20	86.90.30 Attività svolta da psicologi
21	86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici	
22	75.00.00 Servizi veterinari	
56	86.90.12 Laboratori di analisi cliniche	
Altre aree	16	68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
		81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici
	26	79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
		93.19.92 Attività delle guide alpine
	27	58.21.00 Edizione di giochi per computer
		58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
		62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
		62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
		62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
		62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
		63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
		63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
	63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)	
	28	74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine Web
		90.01.01 Attività nel campo della recitazione
		90.02.02 Attività nel campo della regia
99	Altri codici Ateco	